



Comune di Valperga  
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N° 84/2020

Prot. n. 8445

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI

**Richiamato** l'art.15 del D.L.vo 31 marzo 1998 n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art.4, comma 4 della legge 15 marzo 1997 n.59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

**Richiamato** inoltre l'art.14 c. 2 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n.28 e smi, come modificato dall'art. 2 della L.R. 18 ottobre 2004 n. 27 e dall'art. 6 della L.R. N. 13/2011, il quale prevede che le vendite di fine stagione possano essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre, e che siano i Comuni, nell'ambito di tali periodi, a fissare annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

**Sentiti i Comuni limitrofi;**

**Richiamati gli atti regionali:**

- Circolare n.0000291/CPN del 10/06/2011 contenente indicazioni in merito alle vendite di fine stagione "saldi";
- D.G.R. n. n. 36-637 del 24.11.14, "fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione ed indicazioni attuative";
- La decisione della Conferenza delle Regioni approvata in data 7 luglio 2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018;

**Dato atto** che per l'anno 2020 il calendario delle vendite di fine stagione, così come comunicato dalla Regione con Prot. n. 111155/A 1903A del 28.11.2019, corrisponde alle seguenti date:

Saldi invernali, data inizio: sabato 4 gennaio 2020;  
Saldi estivi, data inizio: sabato 4 luglio 2020

#### DISPONE

il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione "SALDI" per l'anno 2020 è fissato nel seguente arco di tempo:  
**il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e pertanto dal 4 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020**  
**il primo sabato del mese di luglio e pertanto dal 4 luglio 2020 al 29 agosto 2020.**

L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione DEVE renderlo noto con apposita informativa ai consumatori (un cartello esposto nel locale di vendita e ben visibile all'esterno, alcuni giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite), indicando il periodo di svolgimento, le percentuali di sconti o ribassi praticati sui prezzi normali, l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita a tutela dei consumatori.

Si precisa che, a seguito delle modifiche della normativa regionale, non occorre presentare preventiva comunicazione al Comune.

Si fa presente che ai sensi dell'art. 15 co. 3 della succitata Legge regionale: "nelle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone".

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n. 206.

#### COMUNICA

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 per la violazione delle disposizioni di cui

all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74.

**Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999 introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo", fatta eccezione per le "vendite promozionali effettuate sottocosto".**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e entro 120 gg. dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Valperga, 12.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO - TRIBUTI  
Dott. Gianfranco Sartoretti



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Sartoretti", written over a faint, illegible stamp or text.